



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**SERVIZIO – SEGRETERIA ORDINANZA
UFFICIO DEL SINDACO**

**ORDINANZA
PROT. N. 1539**

N. 2434 - DEL 02/03/2015

OGGETTO:	MANUTENZIONE ARGINI E PULIZIA FOSSI, CANALI, ROGGE E CUNETTE STRADALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, senza intralci, e di godere di un'ottima visibilità;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla pulizia di canali, rogge, fontanili e cavi nel territorio comunale di Rivergaro, al fine di mantenere pulite e sgombre da materiali e depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea le rive dei canali;

CONSIDERATO che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche ovvero che l'omessa pulizia di canali e fossi può causare l'allagamento della sede stradale, con grave pericolo per la circolazione dei veicoli e per la pubblica incolumità;

RILEVATO che ai bordi delle strade comunali risulta ricorrente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e verso i marciapiedi, invadendoli e creando ostacolo alla percorribilità pedonale ed ostacolo alla visibilità di segnaletica e della carreggiata stradale;

RICORDATO che per il proprietario, il conduttore o l'avente titolo di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, corre l'obbligo di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque;

DATO ATTO altresì che alcuni proprietari, conduttori o aventi titolo, possano utilizzare in modo abusivo e non autorizzato passaggi sottostradali e tombature destinate al deflusso delle acque, quali passaggi per tubazioni di irrigazione e simili, con conseguente grave pregiudizio per il funzionamento idraulico dei manufatti;

VALUTATO inoltre che, a causa della scarsa manutenzione dei canali sia irrigui che di colto, si può verificare un:

- Aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
- Aumento rischi di smottamenti con conseguente ostruzione delle cunette di scolo delle acque meteoriche ed occupazione della sede stradale;
- Consistente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua, con proliferazione di zanzare, topi ed altri animali;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;

CONSIDERATA l'eventualità che su alcuni fossi e canali da anni non siano state svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo, dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione di canali;

VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTI gli artt. 891,892,893,894, 895,896 del Codice Civile relativi alle distanze per canali, fossi ed alberi;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

RICHIAMATA la lettera prot. n. 21047/2014/Area V in data 25.09.2014 con cui la Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale di Governo, ribadendo la necessità di un attento presidio del territorio nonché della costante manutenzione della rete scolante finalizzata al mantenimento dell'efficacia idraulica, evidenzia l'ineludibile necessità di provvedere alla scrupolosa manutenzione di tutti i corsi d'acqua, nonché alla puntuale verifica delle sezioni di deflusso ed alla rimozione di ostruzioni formate da materiale di vario genere;

RITENUTO indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni ed ostacolo al libero deflusso delle acque, anche con possibili ripercussioni igienico sanitarie;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Rivergaro;

ORDINA

ai proprietari, ai conduttori e/o agli aventi titolo degli immobili e dei terreni posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale e ai proprietari dei terreni non edificati all'interno delle aree urbanizzate o nei pressi dei nuclei abitati:

- a. **di assicurare** la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti, tubazioni di ogni genere o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- b. **di effettuare** la potatura delle siepi e il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, che ne limitano o compromettono la pubblica illuminazione, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora; dovranno inoltre provvedere allo sgombero delle ramaglie. Nel caso in cui si verifichi un'invasione della pubblica proprietà, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, e che questi cadendo sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari, i conduttori o gli aventi titolo, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- c. **di conservare** i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- d. **di conservare** i terreni non edificati a qualunque uso adibiti, mediante lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione infestante, al fine del mantenimento delle condizioni di buono stato, di decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell'eventuale materiale abbandonato da terzi, come previsto dalla precedente ordinanza sindacale n. 2188 del 26/03/2012 che con la presente si intende richiamata per quest'ultima fattispecie.

ORDINA

a tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, contoterzisti, possessori, ecc. dei fondi in Rivergaro, **a tutti i proprietari**, Enti Pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, rogge, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Rivergaro, ciascuno per le rispettive competenze, di:

1. **realizzare** adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
2. **effettuare**, con mezzo idoneo, interventi di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
3. **rimuovere**, ogni qualvolta sia necessario, dall'alveo del corso d'acqua, ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
4. **mantenere**, ogni qualvolta sia necessario, le sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
5. **procedere**, ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica ed alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

E' assolutamente VIETATO:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso dei diserbanti e disseccanti;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua e/o effettuare qualsiasi operazione che possa influire negativamente sulla stabilita delle stesse;

Detta ordinanza é immediatamente esecutiva, al fine di ripristinare tempestivamente e mantenere nel tempo lo stato dei luoghi.

Nell'eventualità in cui gli interessati non provvedano alla pulizia e alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, taglio delle piante e delle siepi nonché alla manutenzione fabbricati o muri latistanti o fronteggianti la strada (punti a,b,c), verranno applicate le previste sanzioni di legge, ai sensi degli artt. da 29 a 33 del Nuovo Codice della Strada.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 5 comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 287/2000, art. 7 bis e s.m. (da € 25,00 ad € 500,00); in caso di inottemperanza, previa diffida ad adempiere, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua potrà avvenire d'ufficio, qualora ne venisse ravvista l'urgenza ed indifferibilità per la pubblica incolumità, e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità in materia.

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Servizio Associato di Polizia Municipale, per quanto di specifica competenza, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza avvalendosi se del caso della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;

INFORMA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione (L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1972 n. 1199 e s.m.);

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito Internet del Comune di Rivergaro;

- che il provvedimento sia **comunicato**:

- al Comando Stazione Carabinieri di Rivergaro;
- al Comandante Corpo di Polizia Municipale – Sede;
- al Comandante Corpo Polizia Provinciale;
- al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po;

e, p.c.

- all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Piacenza.

Il Sindaco
Dr. Andrea Albasi

Albasi AL

